



L'ANGOLO DELL'ESPERTO

Le prestazioni d'opera intellettuali tra Diritto romano e realtà odierna

Da sempre considerate di particolare rilievo sociale, le prestazioni intellettuali rivestono un ruolo importante nella società odierna: medici, avvocati e commercialisti sono solo alcuni dei rappresentanti della categoria dei "liberi professionisti", che fanno dell'attività intellettuale il principale elemento del loro lavoro. Le radici del lavoro intellettuale sono particolarmente risalenti: un esempio di particolare interesse ci è fornito dalle operae liberales caratteristiche del sistema del diritto romano. Nel diritto romano le attività intellettuali erano collocate ai margini della locatio operarum, che distingueva il contratto di lavoro riguardante prestazioni manuali: la particolare importanza che rivestivano le attività degli intellettuali imponeva di prendere le distanze dal semplice rapporto di lavoro (locatio conductio operarum) privilegiando invece uno schema tipico del contratto di mandato. Le prestazioni erano retribuite con somme di denaro a titolo di onorario (honorarium), ed il compenso era di fatto obbligatorio, in quanto era assicurata una specifica tutela da parte del pretore in caso di mancato pagamento. Professioni di questo genere erano svolte, soprattutto in ambito familiare, anche da schiavi aventi una particolare cultura e preparazione: infatti gli schiavi, per quanto fossero considerati dal diritto romano degli oggetti (res) erano spesso adibiti a mansioni delicate ed intellettuali. Di particolare interesse era l'attività dell'avocatus nel sistema romano, in quanto al medesimo fu precluso, per lungo tempo, di ricevere compensi per la propria opera, almeno in via di ufficialità: la pratica di ricevere munera di particolare consistenza risultava, infatti, particolarmente disdicevole nella società romana. Nel diritto attuale la prestazione d'opera professionale è disciplinata agli artt. 2229 e ss. del codice civile. Dato il particolare valore pubblico di tali attività è richiesta, almeno fino a questo momento, l'iscrizione in appositi albi o elenchi, generalmente previo superamento di specifici esami di abilitazione. La differenza principale tra il lavoratore subordinato e il prestatore d'opera intellettuale risiede nel vincolo di subordinazione che esiste per il primo ma non per il secondo. La prestazione intellettuale è caratterizzata da una valorizzazione dell'elemento personale: non a caso la scelta del medico o dell'avvocato è spesso effettuata tenendo conto della "fama" del prescelto, ed il legislatore civile tutela questo affidamento nelle capacità del professionista disponendo all'art. 2232 del codice civile, salvo casi particolari, che "il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto". Il professionista può sempre

avvalersi della collaborazione di sostituti o collaboratori ma deve comunque dirigere l'attività nella quale si è impegnato: nella maggior parte dei casi non sono garantiti risultati specifici ma il professionista si impegna ad ottenere il miglior risultato possibile tenuto conto delle circostanze specifiche (si parla in tal senso di "obbligazioni di mezzo"). In ogni caso la legge dispone anche la possibilità di far riconoscere la responsabilità del professionista e, di conseguenza, un risarcimento dei danni nel caso in cui lo stesso abbia eseguito la propria prestazione in dolo o colpa grave, causando quindi dei danni al cliente: negli ultimi anni tali problematiche sono spesso alla ribalta nel settore delle cure mediche, sempre più afflitto da casi di errori più o meno gravi nell'esercizio della professione. Va inoltre sottolineato che le professioni intellettuali sono da sempre oggetto di una particolare attenzione alla riservatezza dei dati e delle informazioni concernenti il cliente: alla base delle norme deontologiche relative alle professioni intellettuali vi è sempre, infatti, l'obbligo generale di mantenere riservato quanto appreso nella propria attività professionale. Per quanto concerne la figura dell'avvocato, ad esempio, il dovere di segretezza e riservatezza è contemplato all'art. 9 del codice deontologico, oltre ad essere stabilito il diritto-dovere al segreto professionale in campo penale all'art. 200 c.p.p.: è dunque prioritaria nell'attività del professionista un'adeguata attenzione rispetto al trattamento e alla divulgazione delle informazioni ricevute per l'espletamento dell'incarico professionale. L'importanza delle professioni intellettuali è, dunque, rimasta inalterata nel corso del tempo, divenendo le stesse un punto di riferimento costante nella vita quotidiana di ciascuno di noi. E' auspicabile un impegno costante del legislatore a rendere sempre più accessibili tali professioni, nel rispetto dell'aggiornamento e della professionalità che devono caratterizzare queste delicate attività.

Dott. Francesco Beer
Dottorando di Ricerca
in Diritto Romano - XXI ciclo
Collaboratore Prof. Onorato Bucci
della Cattedra di Istituzioni di Diritto Romano
Università del Molise
Rubrica a cura del Prof. Avv. Nicola De Marinis
Associato di Diritto del Lavoro
Università degli Studi del Molise
mail di riferimento: pietrozamparese@libero.it